

TI_GERICHTE 52.2006.21 vom 21. März 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.21

FR: TI_GERICHTE 52.2006.21 du 21 mars 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.21 del 21 marzo 2006

Regeste

Revoca di un permesso di dimora - abuso di diritto

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). Si può infatti rinunciare a raccogliere le testimonianze di U_____, S_____ e He_____, notificate dall'insorgente in questa sede per riferire sulla propria relazione con il marito _____, nonché quella di R_____, volta a illustrare le condizioni in cui ella si trova dopo la partenza del consorte dal domicilio coniugale. Infatti, come si vedrà in appresso (consid. 5), tali mezzi di prova non sono con tutta evidenza atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per lo stesso motivo (v. sub consid. 2) non è necessario raccogliere nemmeno la testimonianza di D_____ in merito alla telefonata tra l'Ufficio stranieri e la segretaria del legale della ricorrente, con cui si comunicava la facoltà del patrocinatore di visionare l'intero incarto presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 2. La ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentita, perché la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha trasmesso in copia al patrocinatore l'incarto completo. 2.1. La garanzia invocata ha natura formale: poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, la censura dev'essere esaminata immediatamente (DTF 124 V 123 consid. 4 a con riferimenti). La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). Il diritto di essere sentito comprende, tra le altre cose, anche quello di esaminare gli atti (cfr. art. 20 PAmM). Il diritto di consultare gli atti è rispettato quando la parte interessata può prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserito di causa esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante prendendo, ove occorre, i necessari appunti e facendo allestire copie a proprie spese, se ciò non cagiona un aggravio eccessivo per l'autorità. Questo diritto non comprende tuttavia quello di farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio (STF 2P.120 /2003 del 20 maggio 2003; DTF 112 Ia 380 consid. 2a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 PAmM, n. 3). 2.2. In concreto, il 14 novembre 2005 il patrocinatore della ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione copia dell'intero incarto concernente la sua cliente, in particolare il verbale di polizia del 14 settembre 2005. Il giorno successivo il funzionario incaricato ha avvertito telefonicamente la segretaria del legale che non poteva spedire l'intero incarto in fotocopia presso lo studio legale, ma che il patrocinatore aveva comunque la facoltà di visionarlo presso la sede dipartimentale. In ogni caso, il 22 dello stesso è stata trasmessa al legale copia del rapporto di polizia e del verbale d'interrogatorio che egli aveva espressamente richiesto. Ora, agendo in tale modo, il dipartimento non ha violato il diritto dell'insorgente di consultare i propri atti di causa. Difatti, non le è stata preclusa in alcuna maniera la possibilità di prendere visione della documentazione componente l'incarto. Se, come sostenuto nel gravame, la ricorrente non ha potuto tutelare convenientemente i propri diritti prima di inoltrare il ricorso al Consiglio di Stato, ciò non è dovuto al rifiuto di spedirle una copia di tutti gli atti di causa, ma al fatto che ella non ha voluto usufruire della possibilità concessale di consultarli presso la sede dell'autorità di prime cure. A prescindere da quanto precede, va in ogni caso rilevato che dopo l'emanazione del giudizio governativo e prima di inoltrare il ricorso presso il tribunale, RI 1 ha preso visione dell'incarto presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (v. dichiarazione 3 gennaio 2006 della ricorrente, agli atti). Ne discende che anche se si fosse verificata, l'asserita la violazione del diritto di essere sentita sollevata dall'insorgente sarebbe stata comunque sanata in corso di procedura.

3. Il dipartimento non ha revocato il permesso di dimora alla ricorrente per avere concluso un matrimonio fittizio, bensì perché ella si richiamerebbe in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio da tempo ormai privo di ogni contenuto. Di conseguenza, cadono nel vuoto le censure dell'insorgente volte a negare l'esistenza di un matrimonio di convenienza e non è pertanto necessario chinarsi sulle stesse.

4. 4.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

4.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

5. 5.1. In concreto, il 13 maggio 2001 la ricorrente è entrata in Svizzera per vivere presso il marito cittadino elvetico H_____, con cui si era sposata il 22 maggio 2000 in Thailandia, ottenendo per tale motivo un permesso di dimora. Ora, dagli atti risulta che il matrimonio dei coniugi

_____ è in crisi dal gennaio 2005 e nell'aprile del 2005 il marito dell'insorgente ha trasferito il proprio domicilio da _____ a B_____. Ritenuto che la separazione tra H_____ e RI 1 dura tuttora e che da circa un anno essi hanno ormai organizzato ciascuno la propria vita autonomamente, si può ritenere che la loro separazione vada considerata definitiva. In siffatte circostanze non permetterebbe quindi di giungere a diversa conclusione il fatto che l'insorgente abbia nel frattempo inoltrato alla Pretura _____ un'istanza volta a ottenere delle misure di protezione dell'unione coniugale. Sapere poi se la crisi matrimoniale sia imputabile al marito per avere abbandonato la consorte è irrilevante ai fini del giudizio, i motivi che hanno condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte. Visto quanto precede, non è pertanto necessario procedere all'audizione di U_____, S_____ e di He_____, richieste dall'insorgente per riferire sulla sua relazione con il marito Hugo, nonché quella di R_____ per illustrare le condizioni della ricorrente dopo la partenza del consorte dal domicilio coniugale. 5.2. Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. RI 1 risiede in Svizzera regolarmente da circa quattro anni e mezzo. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di media durata. Inoltre ella ha gran parte dei suoi legami sociali e culturali e familiari, tra cui i suoi due figli di primo letto, in Thailandia, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere definitivamente in Svizzera all'età di 32 anni. Per questi motivi, il suo rientro nel suo paese d'origine non le pone alcun problema di riadattamento. 5.3. Ne discende che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno a RI 1 4. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.